

ASD P.S.V. – POLISPORTIVA SILENZIOSI VERSILIESI - APS

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita il 10/11/1982 una associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, denominata "ASD P.S.V. – Polisportiva Silenziosi Versiliesi APS", da ora in avanti indicata con il termine "associazione".
2. La sede legale dell'associazione è attualmente in Parco Madri De Plaza De Mayo, nel Comune di Viareggio. L'eventuale successivo cambio di sede e/o l'istituzione di nuove sedi operative, non comporterà variazione dello Statuto, se effettuata nell'ambito del territorio comunale, ma dovrà essere votata dall'Assemblea con il quorum previsto per le deliberazioni ordinarie.
3. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2

Normativa di riferimento

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Art. 3

Identità

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 4

Scopo – Finalità – Attività

1. L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline praticabili dai non udenti.
2. L'associazione è motivata dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira l'attuale Federazione Sportiva Sordi Italiani (F.S.S.I.) e il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
3. Essa non discrimina in base al sesso e alla religione, ed è estranea ad influenze razziali, alle condizioni socio-economiche. Si conforma ai principi informativi, alle norme, ai regolamenti e alle direttive della F.S.S.I. e del C.I.P. fornendo anche tutti i servizi che ne conseguono e attenendosi alle norme federali F.S.S.I. alla quale è affiliata.



[Handwritten signature]

4. L'associazione si propone pertanto di:

- favorire la diffusione della cultura dello sport per non udenti, quale strumento pedagogico, educativo e di integrazione;
- stimolare attività ricreative e culturali finalizzate alla socializzazione, all'aggregazione e al divertimento;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, a carattere competitivo e non, nelle varie discipline sportive;
- essere di stimolo alle istituzioni e ad altre associazioni collaborando con esse mediante proposte e progetti per favorire il miglioramento della pratica sportiva per le persone con disabilità.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; in particolare, quelli collegati all'esercizio dell'attività sportiva per non udenti;

d) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, per la promozione, attraverso le scuole, della pratica dello sport legato al mondo della disabilità;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con particolare riferimento alla promozione delle pari opportunità e all'integrazione sociale tramite la pratica di attività sportiva per non udenti.

5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, è formato:



- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a. dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - d. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
 2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
 3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 6

Divieto di distribuzione degli utili

- 1. Gli utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

Assicurazione e responsabilità

1. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da associati appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli associati può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli associati aderenti che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde anche con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 8

Ammissione



1. Possono associarsi tutti i cittadini - senza distinzione di sesso, età, razza, religione - che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione degli associati viene deliberata dal consiglio direttivo - che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - previa presentazione di domanda scritta su apposito modulo e ricevuta del versamento della quota associativa da parte del richiedente. Il consiglio direttivo ha facoltà di richiedere una visita medica di controllo qualora l'atleta intenda praticare sport che richiedono sforzi fisici.
3. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato che può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
4. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 9

Tipologie

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti tipologie: onorari, atleti (effettivi), non atleti (effettivi), ordinari e sostenitori.

Sono *atleti (effettivi)* coloro che, sordi di ambo i sessi e superato il 18° anno di età, svolgono attività sportiva sia all'interno dell'associazione che nelle varie attività agonistiche esterne, e versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Sono *non atleti (effettivi)* coloro che, sordi o udenti di ambo i sessi e superato il 18° anno di età, non svolgono attività agonistica ma ricoprono altri incarichi all'interno dell'associazione, e versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Sono *ordinari* i sordi, di ambo i sessi fino al 18° anno di età, che non sono tenuti al pagamento delle quote associative, se non in forma ridotta.

Sono *sostenitori* coloro che, sordi o udenti, versando un contributo finanziario sostengono le attività associative.

2. Gli associati effettivi, ordinari e sostenitori, sono provvisti di tessera rilasciata dal consiglio direttivo con l'indicazione della categoria cui appartengono e loro nominativi sono annotati sul libro degli associati. Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato in un mese dall'inizio dell'anno sportivo. Le quote comunque versate non sono rimborsabili. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10

Diritti

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di esaminare i libri associativi attraverso una richiesta scritta motivata al consiglio direttivo.
3. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.



Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi associativi.
3. Le prestazioni dei volontari sono fornite a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
5. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
6. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota associativa annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
7. Gli associati sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza dei regolamenti e delle norme associative, al rispetto e alla lealtà nei confronti dell'associazione, dei dirigenti e degli altri associati. A carico dei trasgressori, il consiglio direttivo può adottare provvedimenti di ammonizione, sospensione e radiazione.
8. Gli associati non possono far parte di altre associazioni fra minorati dell'udito che perseguono finalità uguali o simili.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso.
3. L'associato è dichiarato decaduto quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa.
4. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del consiglio direttivo.
5. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente.



Titolo IV

Organi

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
3. l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea oppure se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 30, co. 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati che hanno un voto.
2. L'assemblea è presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternativa può conferire la delega ad un altro associato. Ogni associato potrà essere delegato da non più di un associato.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto - mediante e-mail e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione (in prima e seconda convocazione), da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria, presieduta da presidente designato dall'assemblea stessa, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre associati, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, che può essere richiesta dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o dal 50% più uno degli associati aventi diritto a voto, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti ed aventi diritto; anche per la delibera di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti ed aventi diritto.

2. La partecipazione all'Assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dal consiglio direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 17

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente di assemblea.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 18

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci di esercizio consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se istituito;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se istituito;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- approvare gli eventuali regolamenti interni, incluso quello dei lavori assembleari;
- deliberare su altri argomenti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.



Art. 19

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, che è composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea fra gli associati anche uidenti, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali della stessa Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto mediante e-mail contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dei presenti, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
7. Qualora il consiglio direttivo, per qualsiasi ragione, non possa essere costituito o venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, si provvede a nominare un Commissario. Il Presidente e il consiglio direttivo dimissionario o ruscato rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo mandato. In caso di insoddisfazione dell'operato del Presidente e/o del consiglio direttivo, si potrà richiamare in anticipo l'Assemblea su richiesta degli associati effettivi in numero non inferiore ai 3/5 e la convocazione deve essere effettuata non oltre 30 giorni della presentazione delle firme raccolte.
8. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere immediatamente comunicate alla F.S.S.I..

Art. 20

Durata e funzioni del consiglio direttivo

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o dell'eventuale Organo di controllo. In particolare, e a titolo esemplificativo:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il bilancio di esercizio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione degli associati e l'eventuale espulsione degli stessi;
- cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi associati o sulla variazione di categoria degli stessi;
- provvede allo sviluppo dell'educazione fisica e sportiva degli associati;
 - provvede allo sviluppo dell'informazione e cultura sportiva e affine degli associati;
 - delibera sulla partecipazione alle gare e designa gli atleti;
 - nomina il Direttore Sportivo, gli allenatori e il responsabile di ogni attività sportiva;
 - nomina il tesoriere;
 - nomina il Segretario e/o l'interprete che può essere anche udente;
 - propone all'Assemblea il Regolamento Interno;
 - ratifica le decisioni d'urgenza del Presidente;
 - fissa le quote associative;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Presidente

1. Il Presidente deve essere una persona sorda, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente - o dal Consigliere più anziano - con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento temporaneo del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea fra gli associati. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 22

Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario, nominato dal consiglio direttivo anche fra associati non facenti parte del consiglio stesso, dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo ed attende alla corrispondenza.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



[Handwritten signature]

Art. 23

Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure se scelto dall'Assemblea.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

Bilancio

Art. 24

Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede legale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 25

Libri e registri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri e registri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i propri associati nonché tra gli associati medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo, dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore con fini sportivi con sede legale nel Comune di Viareggio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi associativi e dallo Statuto F.S.S.I., si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

2. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione assembleare del 08/10/2023.



Art. 30

Comunicazione

1. Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla F.S.S.I.

POLISPORTIVA SILENZIOSI VERSILIESI
Parco Madri De Plaza De Mayo
55049 VIAREGGIO (LU)
C.F. e P.I. 91016740465
Email: polysilversiliesi@gmail.com
PEC: psv@pec.pecversilia.it



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Versili".

